

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 21/03/2002.

OGGETTO :

**CONCESSIONI EDILIZIE. - ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 65, 1
COMMA, L.R. N. 11/98. - DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladue addì ventuno del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA e in seduta pubblica di 1a convocazione, nelle seguenti Persone:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
CHENEY Paolo	Sindaco	X	
BIONAZ Cesarino	Vice Sindaco	X	
GIROD Umberto	Consigliere		X
GIACHINO Corrado Domenico	Consigliere	X	
BETEMPS Ferruccio Albino	Consigliere	X	
CERTAN Chantal	Consigliere	X	
FLORAN Vittorino	Consigliere	X	
BLANC Silvia	Consigliere	X	
CASOLA Davide	Consigliere		X
MARTINI Luciano Modesto	Consigliere	X	
TILLIER Alessandro	Consigliere	X	
BARMASSE Dino	Consigliere	X	
TODDE Fausto	Consigliere	X	
MARECHAL Agnes Noelle Suzanne	Consigliere	X	
BERTOLIN Rosetta	Consigliere	X	
T O T A L E		13	02

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. HENCHOZ Raimondo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CHENEY Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che il Consigliere TILLIER Alessandro risulta assente nella trattazione della deliberazione n. 27.

**CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 65, 1
COMMA, L.R. N. 11/98. - DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 recante "Normativa Urbanistica e di Pianificazione Territoriale della Valle d'Aosta" ed in particolare il Capo III "Onerosità delle Concessioni Edilizie";

VISTO L'art. 64 (Contributo per il rilascio della concessione) comma 1, della legge regionale di cui sopra, ai sensi del quale il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

VISTO il successivo art. 65 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione) 1° comma per cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, **con deliberazione del Consiglio Comunale** in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio Regionale per classi di Comuni (.....); mentre il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 66, è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia, con deliberazione del Consiglio Regionale (.....);

VISTE le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 2450/XI e 2451/XI del 6 febbraio 2002 concernenti provvedimenti regionali in materia di onerosità delle concessioni edilizie ai sensi del Capo IV della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 rispettivamente in materia di oneri di urbanizzazione la prima ed al costo di costruzione la seconda;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002 relativa a "Provvedimenti Regionali in materia di onerosità delle concessioni edilizie ai sensi del Capo III della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 "Oneri di urbanizzazione" con la quale il Consiglio Regionale:

- approva le classi dei Comuni della Regione in rapporto all'effetto urbano e le relative tabelle parametriche;
- stabilisce che le determinazioni assunte ai sensi della deliberazione regionale si applicano alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta, completa, al Comune in data successiva a quella di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della L.R. 11/98. Qualora il Comune non provveda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione regionale, i coefficienti correttivi previsti si applicano nella loro misura massima; fintanto che non trovano applicazione le disposizioni derivanti dalla deliberazione regionale e dalle relative determinazioni del Consiglio Comunale continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali assunti ai sensi della legislazione previgente;
- stabilisce che, in assenza di apposite deliberazioni del Consiglio Regionale che provvedano ad adeguare il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo medesimo, così come determinato dalla deliberazione regionale, è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- stabilisce che il primo adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2002 e che, analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la deliberazione consiliare n. 61 del 27 giugno 1979, vistata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 13 agosto 1979, prot. n. 10478, con la quale sulla scorta della deliberazione del Consiglio Regionale n. 208 del 4 aprile 1979 si provvedeva alla determinazione delle quote di contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ai fini delle concessioni per l'edilizia non abitativa;

UDITA la relazione del Presidente sul fatto che il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile è stato portato a € 87,00 pari a L. 168.455, contro le 100.000 lire attualmente applicate mentre il coefficiente correttivo per classi di Comuni passa dall'attuale 0,80 ad 1,00 essendo stato classificato il Comune di Saint-Christophe come Comune a effetto urbano medio anziché a effetto urbano medio - basso come in precedenza; in merito ai coefficienti correttivi per zone e tipi di intervento il Presidente propone di mantenere il criterio attualmente in vigore che vede l'applicazione dei valori minimi per l'edilizia abitativa o residenziale, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive extralberghiere, per le costruzioni o impianti destinati ad attività agricole e l'applicazione dei valori massimi per l'industria, artigianato e altre attrezzature;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1993 n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

CONSIDERATO che il parere espresso dal Segretario Comunale e' favorevole non rilevando lo stesso evidenti vizi di legittimità;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dai tredici Consiglieri presenti e votanti

D e l i b e r a

DI PRENDERE ATTO della classificazione del Comune di Saint-Christophe tra quelli ad **effetto urbano medio** per il quale il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile (SU),* **determinato in € 87,00** (L. 168.455), viene applicato il coefficiente correttivo di **1,00**;

*Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi;

DI ADOTTARE, come adotta, i seguenti coefficienti correttivi per zone e tipi di interventi:

ZONE E DESTINAZIONE DELLE COSTRUZIONI	COEFFICIENTI CORRETTIVI	
	NUOVE COSTRUZIONI	INTERVENTI DI RICUPERO
2. - COEFFICIENTI CORRETTIVI PER ZONE E TIPI DI INTERVENTO		
2.1 - Edilizia abitativa o residenziale, sia permanente o principale che temporanea, ivi comprese le residenze legate ad attività agro-silvo-pastorali e l'edilizia residenziale ad usi turistici, nonché le case ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della L.R. 11/96		
Zona "A"	0,64	0,16
Zona "B" ivi comprese le zone C parzialmente compromesse dei PRGC vigenti non ancora adeguati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/98	0,48	0,16
Zona "C"	0,80	0,16
Altre Zone	0,48	0,16
2.2 - Costruzioni o impianti destinati ad attività produttive industriali o artigianali		
2.2.1.- Industria	0,20	*0,10
Quote aggiuntive relative a:		
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi	0,050	0,0250
- sistemazione dei luoghi	0,15	0,0750
La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.		
2.2.2. - Artigianato	0,10	*0,05
Quote aggiuntive relative a:		
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi	0,0250	0,01250
- sistemazione dei luoghi	0,0750	0,03750
*Interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della L.R. 11/98 La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.		
2.3. - Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, con esclusione dell'edilizia residenziale ad usi turistici e delle case ed appartamenti per vacanze di cui al punto 2.1		

2.3.1. - Aziende alberghiere		
- Alberghi	0,12	0,060
- Residenze turistico-alberghiere	0,24	0,12
2.3.2. - Strutture ricettive extralberghiere		
- case per ferie	0,08	0,04
- ostelli per la gioventù	0,08	0,04
- rifugi alpini e bivacchi fissi	0,01	0,005
- posti tappa escursionistici (dortoirs)	0,02	0,01
- esercizi di affittacamere	0,16	0,08
- parchi di campeggio *	0,032	0,016
- villaggi turistici*	0,064	0,032
* La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal parco di campeggio e o dal villaggio turistico, quale risulta dalla domanda di concessione.		
2.3.3 - Altre attrezzature		
- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar	0,30	0,15
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale	0,40	0,20
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi	0,50	0,25
- impianti sportivi coperti	0,20	0,10
- impianti sportivi all'aperto*	0,002	0,0010
- impianti di risalita**	0,10	0,050
- uffici ed agenzie (compresi locali di medio uso)	0,80	0,40
- impianti per pubblici spettacoli	0,80	0,40
* La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.		
** La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto, cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.		
Relativamente ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.3.3. - limitatamente alle voci "esercizi commerciali" -, le superfici dei locali destinati al ricovero degli automezzi dell'azienda e dei relativi dipendenti non sono assoggettabili al contributo di cui agli articoli 65 e 69 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, relativamente alle superfici dei locali destinati a deposito dell'azienda, il contributo di cui agli articoli di legge sopra richiamati è ridotto del 50%.		
2.4. Costruzioni o impianti destinati ad attività agricole	0,016	0,008
La voce "Costruzioni e impianti agricoli" comprende ogni opera destinata all'allevamento di bestiame di qualsiasi specie, ivi		

compresi gli animali da cortile, nonché quelle destinate a ricovero di derrate e attrezzi agricoli e alla trasformazione, non industriale, dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui le opere siano eseguite da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, si applicano i parametri relativi agli interventi di recupero di cui sopra.

3. - Scomputo

Ai soli fini dello scomputo parziale o totale del contributo, di cui all'art. 70, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11, l'incidenza delle spese di urbanizzazione è così ripartita:

- 60% per opere di urbanizzazione primaria
- 40% per opere di urbanizzazione secondaria.



Delibera


INOLTRE, ad unanimità di voti espressi in forma palese dai tredici Consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 23 agosto 1993 n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto


IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE









DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 della LR. 23.8.1993 n.73 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27/03/2002 per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/03/2002.
Li, 11/04/2002.



IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi, per cui ~~la stessa~~ **E' DIVENUTA ESECUTIVA.**

Li 5 APR. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' A SEGUITO CONTROLLO